

955



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE SECONDA
In composizione monocratica
in persona del giudice Laura Scalia

TRIBUNALE DI ROMA
955
2062 Cronologica
3536114
2014

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. r.g.a.c.c. 54123
dell'anno 2011 vertente

tra

[REDACTED]

(avv. Giovanni Romano)

Attori

e

[REDACTED] (avv. Giovanni Romano)

Terza Intervenuta

nonché

REPUBBLICA ITALIANA, in persona del Presidente del
Consiglio dei Ministri (Avvocatura Generale dello Stato)

Convenuta

Civile

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CONCLUSIONI

Come in atti (verbale udienza 25.9.2013).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori, medici, o aventi causa degli stessi - così per [redacted] [redacted] erede della dott.ssa [redacted], deceduta in data 31.10.2008-, che hanno conseguito specializzazioni secondo il regime anteriore al d.lgs. n. 257/1991 presso una pluralità di scuole di formazione distribuite sull'intero territorio nazionale, il tutto a far data dall'anno accademico 1985-1986 sino all'anno accademico 1990-1991, hanno convenuto in giudizio la Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per mancata tempestiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE (direttiva "riconoscimento") e n. 75/363/CEE (direttiva "coordinamento"); modificate dalla direttiva 82/76/CEE e disciplinanti l'attività di formazione mirata al conseguimento di un diploma, certificato o altro titolo di medico specialista, danni quantificati in € 50 mila per ciascun attore, pari al pregiudizio sofferto per il minor valore del titolo conseguito ed in € 22.700,00 (ex DPCM 7 marzo 2007 in attuazione dell'art. 39 d.lgs. n. 368/1999) per ciascun anno del corso di specializzazione frequentato o in subordine in € 11.103,80 (ex d.lgs. n. 257/1991), sempre per ciascun anno di frequenza, oltre maggior danno, rivalutazione ed interessi.

Si è costituita la Repubblica Italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha eccepito: il proprio difetto di legittimazione passiva, spettando quest'ultima alle Università italiane presso le quali sono stati osservati i termini di frequenza delle conseguite specializzazione da parte degli attori (art. 39 comma 4 d.lgs n. 368/1999); la prescrizione, quinquennale (legge di stabilità 2012, art. 4, comma 43; artt. 2947 e 2948 n. 4 c.c.) o decennale (Cass. SS.UU. civ. n. 9147/2009), dell'azionato diritto; l'infondatezza nel merito della proposta domanda.

E' intervenuta per deposito curato in data 26.3.2012, per l'udienza di prima comparizione e trattazione del 27.3.2012, [REDACTED] che ha proposto identica domanda avanzata dagli attori per il proprio distinto periodo di specializzazione medica (Igiene e Medicina Preventiva, anni 4).

[REDACTED] si è costituita per comparsa di intervento depositata il 26.3.2012 a fronte l'udienza di una prima udienza di comparizione e trattazione fissata al 27.3.2012.

Detta terza ha fatto valere proprie posizioni di credito distinte da quelle azionate dagli attori e cioè il maturato diritto a conseguire una adeguata remunerazione per il periodi di frequenza del proprio corso di specializzazione.

L'art. 105, comma 1, c.p.c nel disciplinare il cd. intervento autonomo stabilisce che *"ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronti di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo"*.

A pena di inammissibilità, soggetta al rilievo di ufficio, dell'intervento stesso, quindi, quest'ultimo deve essere speso per un diritto dipendente dall'oggetto (*petitum*) o dal titolo (causa petendi) già dedotto nel processo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14901 del 22/10/2002; Id., Sez. 3, Sentenza n. 4805 del 06/03/2006).

Nella specie invece l'indicata intervenuta ha fatto valere un proprio diritto che non può qualificarsi né come autonomo né come litisconsortile (escluso peraltro la configurabilità dell'intervento

l'adesivo in ragione della formulata domanda) in quanto non dipendente né dall'oggetto né dal titolo di lite.

La dott.ssa [REDACTED] infatti non rivendica a sé il medesimo credito vantato dagli iniziali attori e comunque aziona una diversa posizione che trova fondamento, in una alla medesima normativa comunitaria di riferimento ed alla condotta dello Stato convenuto, nello svolgimento di separato e personale corso di specializzazione medica.

L'intervento è stato quindi proposto in modo inammissibile, dovendo, invece, la pretesa in tal modo fatta valere costituire oggetto di separato ed autonomo giudizio.

Per il resto.

Gli attori sono destinatari della sentenza n. 601/93 del T.A.R. del Lazio, confermata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 735/94 e dalla sentenza della corte di Cassazione n. 7410/96.

Per l'indicata sentenza del T.A.R. del Lazio - dinanzi al quale erano stati impugnati dagli odierni attori i decreti ministeriali di attuazione della normativa di cui al d.lgs. 257/91 e quindi di determinazione del numero dei medici specializzandi destinatari del nuovo regime giuridico attuativo delle richiamate direttive comunitarie e di assegnazione dei posti alle varie scuole di specializzazione della Repubblica italiana - il giudice amministrativo aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla immediata applicazione della normativa comunitaria che aveva previsto la remunerazione della frequenza dei corsi di specializzazione in medicina e chirurgia, osservando che l'autorità comunitaria aveva inteso adottare una disciplina omogenea per le specializzazioni mediche conseguite presso i diversi ordinamenti, senza distinguere tra corsi già iniziati e quelli di futura attivazione e che quindi il d.lgs. n. 257 del 1991, riservando l'applicazione dell'ordinamento comunitario ai soli medici ammessi alle scuole di specializzazione nell'anno accademico 1991/92, si poneva in contrasto con le direttive comunitarie indicate.

In ragione di detta sentenza e delle successive pronunzie del medesimo giudice (le nn. 279/94, 280/94, 281/94, 282/94 e

283/94), la legge n. 370 del 1999 (art. 11) aveva previsto in favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dall'a.a. 1983/84 all'a.a. 1990/91, medici destinatari delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato, la corresponsione di una borsa di studio annua onnicomprensiva di lit. 13.000.000.

La medesima legge n. 370 aveva altresì stabilito che per successivo decreto ministeriale sarebbero stati fissati i termini per le domande di corresponsione della borsa di studio.

Il decreto ministeriale adottato il 14 febbraio 2000 è stato anch'esso impugnato dagli attori dinanzi al T.A.R. del Lazio.

In detta sede il giudice amministrativo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 l. 370/99 in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, 103, primo comma, 108, secondo comma e 113 Cost., nella parte in cui il primo non avrebbe previsto alcun punteggio da farsi valere nei concorsi di accesso a profili professionali medici per i destinatari della norma.

La Corte costituzionale con ordinanza n. 269/2005 ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile.

I ricorsi con i quali gli attori avevano impugnato il d.m. 14 febbraio 2000 sono stati dichiarati perenti l'1 Luglio 2010 (decreti T.A.R. del Lazio n. 29617/2010 e n. 29806/2010).

Tanto considerato, la fattispecie in esame è comunque quella della responsabilità dello Stato - e dei relativi rimedi - per tardivo o inesatto recepimento di quelle direttive comunitarie che, pur non essendo auto esecutive, risultino, tuttavia, sufficientemente precise sì da delineare in capo ai cittadini degli Stati membri posizioni di diritto soggettivo la cui lesione ed il cui connesso pregiudizio sia causalmente riconducibile alla violazione dell'indicato obbligo in capo allo Stato, il tutto secondo il costrutto fatto proprio dalla cd. sentenza Francovich (CGCE 19.11.1991, C-6 e C-9/1990).

Lo Stato italiano ha tardivamente recepito con il d.lgs. 3 agosto 1991 n. 257 - dopo che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 7 luglio 1987 adottata nella causa C-49/86, aveva dichiarato il Governo italiano inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dal Trattato istitutivo della Comunità europea - le direttive relative al



riconoscimento ai medici specializzandi di una "adeguata remunerazione".

Siffatte direttive, la 75/363/CEE del 16.6.1975 e la 82/76/CEE del 26.1.1982, fissavano infatti per gli Stati inadempienti, tra i quali quello Italiano, quale termine ultimo di attuazione quello del 31 dicembre 1982.

L'indicata normativa nazionale ha riconosciuto una borsa di studio, per un importo pari ad € 11.103,82, per ogni anno di frequenza, solo in favore degli ammessi alle scuole di specializzazione con iscrizione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992 (art. 8, comma 2, d.lgs. n. 257 cit.) e quindi in violazione del diritto di coloro che, come gli attori, hanno invece conseguito il relativo diploma prima che maturasse l'applicazione della normativa di cui al d.lgs. 257 cit. e quindi precedentemente o "a cavallo" dell'entrata in vigore della stessa.

Definito nei più sopra cennati termini il quadro normativo di riferimento, si tratta di vagliare i rimedi attribuiti ai privati che si assumano lesi da una condotta di tardivo o inesatto recepimento del diritto comunitario, *sub specie* della direttiva comunitaria.

Il rapporto tra direttiva comunitaria e diritto interno può atteggiarsi nel senso che:

- a) possa essere data in via diretta attuazione alle previsioni contenute nelle direttive in quanto queste ultime siano dettagliate e *self-executing* e disciplinanti i rapporti verticali, potendo ciò ottenersi anche per disapplicazione della norma interna nella complessiva unitarietà del sistema;
- b) escluso il carattere auto-esecutivo delle direttive, possa comporsi il contrasto tra normativa interna e fonte europea, in via interpretativa al fine di garantire l'effettività della direttiva e giungere ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest'ultima (Corte Giustizia 10.4.1984, causa C-14/83 *Von Colson Kamann*; Corte Giustizia 13.11.1990, causa C-106/89, *Marleasing*; Corte Giustizia 16.12.1993, causa C-334/92, *Wagner-Miret*);
- c) in via residuale, possa giungersi all'affermazione della responsabilità patrimoniale dello Stato per tardiva o inesatta trasposizione in ambito nazionale dei principi espressi in sede comunitaria.

Escluso il carattere autoesecutivo delle direttive (Corte di Giustizia sentenza 25.2.1999, causa C-131/97, *Carbonari* e in ambito nazionale: Cass. Sez. U, Sentenza n. 9147 del 17/04/2009 (Rv. 607428); Cass. 10.3.2010, n. 5842;

Cass. 22.10.09, n. 22440), non può dirsi osservabile la via dell'applicazione diretta delle stesse con conseguente disapplicazione della norma interna di riferimento nel rilevato contrasto con la fonte UE.

Né può ritenersi che la finalità voluta dalle direttive adottate in materia di medici specializzandi possa conseguirsi in via interpretativa, per armonica combinazione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia e la disciplina interna, così garantendo agli specializzati un'adeguata remunerazione per aver svolto a tempo pieno una formazione specialistica (sentenze 25.2.1999 C-131/97, *Carbonari* e 3.10.2000 C-371/97, *Gozza*).

L'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale registra infatti "i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività" (sentenze 8.10.1987, causa C-80/86, *Kolpinghuis Nijmegen*; 16.6.2005, causa C-105/03, *Pupino*).

L'attività in questione non può "servire da fondamento ad un'interpretazione *contra legem* del diritto nazionale" (sentenza citt.).

Nella specie il contrasto non è rimediabile in via interpretativa.

La normativa interna infatti circoscrive espressamente in termini temporali (così il d.lgs. 257/91) l'applicazione dei principi delle direttive o comunque limita l'applicazione degli stessi ad una ben definita categoria di soggetti (così il d.lgs. 370/99 ed i medici destinatari di giudicati Tar di annullamento) ed una esegesi che operasse contro i definiti contenuti finirebbe per andare "*contra legem*" e determinare ad una inammissibile violazione del principio della irretroattività.

Resta pertanto il rimedio residuale "indennitario" su base contrattuale rispetto al quale va vagliata la proposta domanda.

Sulla legittimazione.

L'azione promossa - indennitaria a base contrattuale - vede quale destinatario lo Stato italiano e per lo Stato italiano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, massima articolazione del Governo nazionale, chiamata a promuovere e coordinare l'azione dello stesso

anche per assicurare la piena partecipazione dell'Italia all'Unione europea e lo sviluppo del processo di integrazione europea (art. 3 del d.Lgs. n. 303/99).

Alla Presidenza del Consiglio spetta inoltre la responsabilità per l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea (art. 3, comma 2, cit.).

La circostanza che nelle specifiche pregresse vicende che hanno visto gli attori, o i loro danti causa, impugnare dinanzi al Tar del Lazio la disciplina interna di attuazione delle disposizioni normative di pretesa attuazione della norma comunitaria non vale infatti a delineare distinte passive legittimazioni.

La materia, complessa, ha trovato definizione, come più appresso si dirà, giusta ancora recenti pronunzie della corte di legittimità. Appare quindi arduo, irragionevole e non rispondente a quei criteri di equità ai quali la più recente giurisprudenza ha voluto dare soddisfazione, distinguere tra un'azione diretta o di adempimento volta a conseguire quanto previsto dalla normativa nazionale per una espressa distribuzione di competenze tra Ministeri ed altre pubbliche articolazioni (così per le Università) ed un'azione di danno.

La legittimazione resta pertanto, quanto alla proposta azione, che è azione di danno, quella che si configura in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto più oltre si dirà, valendo, anche per la descritta ipotesi di specie, ogni giudizio sul recepimento inadeguato e come tale pregiudizievole delle posizioni fatte valere dagli attori che hanno provato la frequenza delle scuole di specializzazione in periodo non toccato da normativa nazionale (d.lgs. n. 257 cit.) per produzione dei relativi certificati.

Sulla fattispecie produttiva di danno contestata in lite allo Stato italiano.

Si tratta di fare applicazione dei principi affermati ancora recentemente dalla corte di cassazione, principi che sono i seguenti:

- a) la violazione perpetrata dallo Stato italiano che ha tardivamente ed in modo errato ed incompleto trasposto a livello nazionale direttive comunitarie (direttive CEE n. 75/363/CEE del 16.6.1975 e n. 82/76/CEE del 26.1.1982)

sufficientemente precise e circostanziate dà luogo ad un illecito da inadempimento di una obbligazione preesistente "ex lege" dello Stato di "natura indennitaria per attività non anti giuridica" nei confronti di quei medici che abbiano conseguito una specializzazione nel territorio italiano negli anni antecedenti all'a.a. 1991-1992 o "a cavallo" senza percepire una adeguata remunerazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9147 del 17/04/2009; in termini: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5842 del 10/03/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16104 del 26/06/2013);

- b) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per la violazione suddetta ha quindi durata decennale (art. 2946 c.c.);
- c) il termine di decorso della prescrizione, "*dies a quo*", va individuato nel 27 ottobre 1999 data di entrata in vigore dell'art. 11 della l. legge 19 ottobre 1999, n. 370 contenente "*Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*" di riconoscimento di borse di studio pari a lire 13.000.000 -annue onnicomprensive con esclusione del pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria-, agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data "*l'obbligo risarcitorio è divenuto per i soggetti esclusi e quindi per i medici non destinatari delle pronunzie del giudice amministrativo, apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo*" con il conseguente venir meno, a quella data, della permanenza del medesimo obbligo altrimenti perpetuantesi "*de die in diem*" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17868 del 31/08/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012);
- d) il diritto al risarcimento del danno da mancata adeguata remunerazione della frequenza della specializzazione dei medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 si intende prescritto pertanto solo alla condizione che questi ultimi non abbiano agito giudizialmente o abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27 ottobre 2009;
- e) lo specializzando che faccia valere la pretesa risarcitoria per siffatto inadempimento è tenuto a dimostrare, quale fatto costitutivo del danno evento costituito dalla perdita dell'adeguata remunerazione, solo la frequenza di un corso ricadente negli elenchi degli artt. 5, n. 2, e 7, n. 2 della direttiva 75/362/CEE, potendo le concrete modalità di svolgimento del corso (tempo pieno o parziale) venire in rilievo, al più, quali circostanze incidenti sulla quantificazione del pregiudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23577 del 11/11/2011);



- f) ai fini della prova, la circostanza che i medici avessero, nel periodo di ritardato adempimento, frequentato le scuole di specializzazione come in precedenza organizzate, costituisce indizio presuntivo che essi le avrebbero ragionevolmente frequentate anche nel diverso regime conforme alle prescrizioni comunitarie non potendo essere gravati della prova di non aver percepito, durante il periodo di formazione, altre remunerazioni o borse di studio, trattandosi di circostanze - eventualmente rilevanti a titolo di "*aliunde perceptum*" - l'onere della cui prova va posto a carico del soggetto inadempiente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 27/01/2012);
- g) la relativa liquidazione del danno deve avvenire sul piano equitativo, dovendo utilizzarsi come parametro di riferimento le indicazioni contenute nella legge 19 ottobre 1999, n. 370, con cui lo Stato italiano ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo - palesando una precisa quantificazione dell'obbligo risarcitorio - nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee all'acquisizione dei diritti previsti dalle citate direttive comunitarie senza però essere ricomprese nel d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21498 del 18/10/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23275 del 09/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17682 del 29/08/2011);
- h) in seguito a tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5533 05/04/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012);
- i) la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (stabilità finanziaria del 2012) - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - è norma che, in difetto di espressa previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2012) ed alla stessa non si accompagna pertanto efficacia retroattiva (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5533 5/04/2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1917 del 09/02/2012) a ciò conseguendo che "*per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell'inadempimento contrattuale*" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1850 del 08/02/2012);

j) vi è compatibilità tra gli arresti della corte di legittimità (19.5.2011) e la decisione della corte di Giustizia 19 maggio 2011, C-452 (su rinvio pregiudiziale operato dal tribunale di Firenze) essendosi quest'ultima occupata esclusivamente di ribadire che cosa disponga la giurisprudenza comunitaria quanto agli obblighi del legislatore degli Stati membri in punto di regimi di prescrizione e di decadenza che interferiscano sulle pretese basate sul diritto comunitario rimasto inadempito (Cass. n. 25993 del 2011).

Tanto esposto, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è infondata.

L'azione di specie resta, come detto, quella di natura indennitaria.

Il "dies a quo" della prescrizione se non può individuarsi per gli attori, già destinatari della legge provvedimento n. 370/99, a far data dal decorso di anni dieci dalla entrata in vigore della stessa (27.10.1999-27.10.2009) -ed invero gli odierni attori in quanto destinatari dei giudicati di annullamento del giudice amministrativo erano titolari di posizioni previste e non escluse, vd. *supra sub lett. c)*, dall'indicata normativa- ben può indicarsi nel 21.11.2007.

Per detto anno infatti dopo che ebbe a pronunciarsi, con ordinanza 23 giugno di manifesta infondatezza della questione, la Corte costituzionale dinanzi al quale era stata sollevato, all'interno del giudizio amministrativo di annullamento dei decreti attuativi della disciplina nazionale legge n. 370/99 (art. 11), incidente di costituzionalità, gli attori depositarono istanze di fissazione udienza dinanzi al medesimo giudice amministrativo.

Per dette istanze, proposte nell'indicato giudizio amministrativo e come tali conosciuti in un giudizio in cui l'Amministrazione era costituita, è stata infatti rappresentata la volontà delle parti di far valere il proprio diritto nei confronti dell'Amministrazione e ciò nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi fissati dalla giurisprudenza quanto ai contenuti dell'atto di messa in mora che è interruttivo della prescrizione (art. 2943, comma 4, c.c.; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8938 del 29/04/2005).

L'azione non è quindi prescritta per mancato spirare del termine decennale dagli atti di fissazione udienza (21.11.2007) alla data di introduzione della presente lite (notifica citazione al 3.8.2011).

Quanto alla natura del diritto, è vero poi, secondo quanto più sopra cennato, che l'articolato divenire della definizione della posizione dei medici specializzandi tra normativa nazionale e previsione comunitaria suggerisca di non operare distinzioni tra azioni dirette e residuali.

E' certo infatti che l'iniziativa degli attori avanti al Tar fosse sempre guidata dalla volontà di conseguire quanto dovuto e non riconosciuto a titolo di adeguata remunerazione per corsi di specializzazione osservati in ambito nazionale, il tutto per inadeguate e discriminatorie iniziative normative interne.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri va quindi condannata al pagamento degli importi maturati dagli attori in ragione della durata legale dei corsi di specializzazione, pari ad un importo di € 6.714,00, per ogni anno di corso (art. 11 legge 370/1999) per cui è domanda.

E quindi € 26.856,00 in favore di [REDACTED] (Psichiatria anni 4); € 26.856,00 (Ginecologia ed Ostetricia anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Psichiatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 33.570,00 (Chirurgia Generale anni 5) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Oftalmologia anni 4) in favore di [REDACTED]; € 33.570,00 (Neurochirurgia anni 5) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Igiene e Medicina Prev.- In. Epid. San. Pubbl. anni 4) in favore di [REDACTED]; € 33.570,00 (Medicina interna anni 5) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Neurologia anni 4) in favore di [REDACTED] e per questa, deceduta, in favore dell'erede [REDACTED]; € 26.856,00 (Psichiatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 33.570,00 (Patologia Clinica anni 5) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Ginecologia e Ostetricia) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Oftalmologia anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [REDACTED]. €

26.856,00 (Psichiatria anni 4) in favore di ██████████ €
26.856,00 (Ginecologia ed Ostetricia) in favore di ██████████ €
26.856,00 (Anestesia e Rianimazione anni 4) in favore di ██████████
██████████ € 26.856,00 (Anestesia e Rianimazione anni 4) in favore di
████████████████████; € 26.856,00 (Ginecologia ed Ostetricia anni
4) in favore di ██████████; € 33.570,00 (Ortopedia e Traumatologia
anni 5) in favore di ██████████ € 26.856,00 (Neurologia anni 4)
in favore di ██████████; € 20.142,00 (Endocrinologia anni 3)
in favore di ██████████; € 26.856,00 (Malattie Apparato
Digerente anni 4) in favore di ██████████ € 26.856,00
(Chirurgia dell'Apparato Digerente anni 4) in favore di ██████████
██████████; € 33.570,00 (Medicina Interna anni 5) in favore di
████████████████████; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di
████████████████████; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di ██████████
██████████; € 26.856,00 (Anestesia e Rianimazione anni 4) in
favore di ██████████; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore
di ██████████; € 26.856,00 (Otorinolaringoiatria anni 4) in favore
di ██████████; € 26.856,00 (Anestesia e Rianimazione anni 4)
in favore di ██████████

Si tratta, invero, per le somme indicate, di un credito di valore autoliquidato dallo Stato italiano ex legge 370/99 su cui decorreranno gli interessi legali dalla data della messa in mora del 21.11.2007 (doc. 13 attori) al soddisfo oltre a rivalutazione, da qualificarsi ex art. 1224, comma 2, c.p.c.

Quest'ultima voce trova applicazione nella specie per aver il credito acquisito, dopo l' indicata quantificazione operata dallo Stato italiano, natura di credito di valuta.

La rivalutazione, poi, in difetto di altri indici già riconosciuta per la differenza tra il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato a scadenza non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali (Cass. sez. 3 civ., 05/04/2012, n. 5533).

Ogni ulteriore e subordinata istanza ed eccezione resta assorbita.

Le spese restano compensate tra tutte le parti comunque in lite in ragione di una giurisprudenza di legittimità che ha trovato solo in tempi ancora recenti una univoca affermazione.

P.q.m.

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

dichiara

l'inaammissibilità dell'intervento spiegato da [REDACTED]

condanna

la Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, a corrispondere € 26.856,00 in favore di [REDACTED] [REDACTED] (Psichiatria anni 4); € 26.856,00 (Ginecologia ed Ostetricia anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Psichiatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 33.570,00 (Chirurgia Generale anni 5) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Oftalmologia anni 4) in favore di [REDACTED]; € 33.570,00 (Neurochirurgia anni 5) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Igiene e Medicina Prev.- In. Epid. San. Pubbl. anni 4) in favore di [REDACTED]; € 33.570,00 (Medicina interna anni 5) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Neurologia anni 4) in favore di [REDACTED] e per questa, deceduta, in favore dell'erede [REDACTED]; € 26.856,00 (Psichiatria anni 4) in favore di [REDACTED]; [REDACTED] € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [REDACTED]; [REDACTED] € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [REDACTED]; [REDACTED] € 33.570,00 (Patologia Clinica anni 5) in favore di [REDACTED]; [REDACTED] € 26.856,00 (Ginecologia e Ostetricia) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Oftalmologia anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Psichiatria anni 4) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Ginecologia ed Ostetricia) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Anestesia e Rianimazione anni 4) in favore di [REDACTED]; [REDACTED] € 26.856,00 (Anestesia e Rianimazione anni 4) in favore di [REDACTED]; [REDACTED] € 26.856,00 (Ginecologia ed Ostetricia anni 4) in favore di [REDACTED]; € 33.570,00 (Ortopedia e Traumatologia anni 5) in favore di [REDACTED]; € 26.856,00 (Neurologia anni 4) in favore di [REDACTED]; € 20.142,00 (Endocrinologia anni 3)

in favore di [redacted] € 26.856,00 (Malattie Apparato Digerente anni 4) in favore di [redacted] € 26.856,00 (Chirurgia dell'Apparato Digerente anni 4) in favore di [redacted] € 33.570,00 (Medicina Interna anni 5) in favore di [redacted] € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [redacted] € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [redacted] € 26.856,00 (Anestesia e Rianimazione anni 4) in favore di [redacted] € 26.856,00 (Pediatria anni 4) in favore di [redacted] € 26.856,00 (Otorinolaringoiatria anni 4) in favore di [redacted] € 26.856,00 (Anestesia e Rianimazione anni 4) in favore di [redacted] oltre per tutti rivalutazione ed interessi come indicato in parte motiva;

compensa

tra tutte le parti in lite le spese di giudizio.

Roma, 18.2.2014

Il giudice
Laura Scalia



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Annunziata Giordana Veraldi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 19.2.14



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott.ssa Annunziata Giordana Veraldi



LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO

LA REGISTRAZIONE VA EFFETTUATA A PAGAMENTO